REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Elezioni comunali **2015**

L'Ufficio elettorale di sezione e le operazioni di votazione e di scrutinio

In allegato:

A esempi di espressione del voto
B destinazione delle buste dell'Ufficio elettorale di sezione
C norme di legge

Parte III

Lo scrutinio

Effettuare lo scrutinio significa valutare il contenuto delle schede di votazione individuando le schede che contengono voti validamente espressi e quelle che invece contengono voti nulli. L'operazione, pertanto, richiede la conoscenza delle modalità di espressione del voto previste dalle norme vigenti.

Modalità di espressione del voto

Nei comuni fino a 15.000 abitanti, il voto può essere espresso in uno dei modi seguenti:

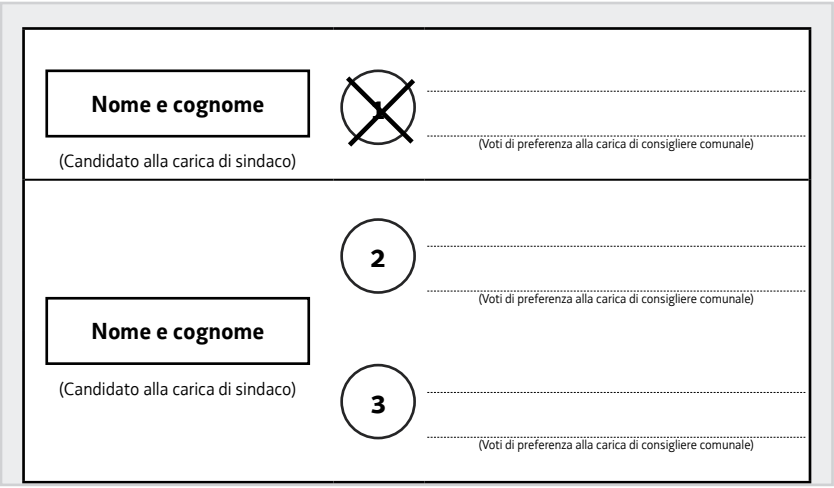

tracciando un segno di voto sul contrassegno di una lista. In questo modo l'elettore esprime un voto valido per la lista e per il collegato candidato sindaco; [66]

[66] Articolo 12, comma 2, della legge regionale 19/2013.

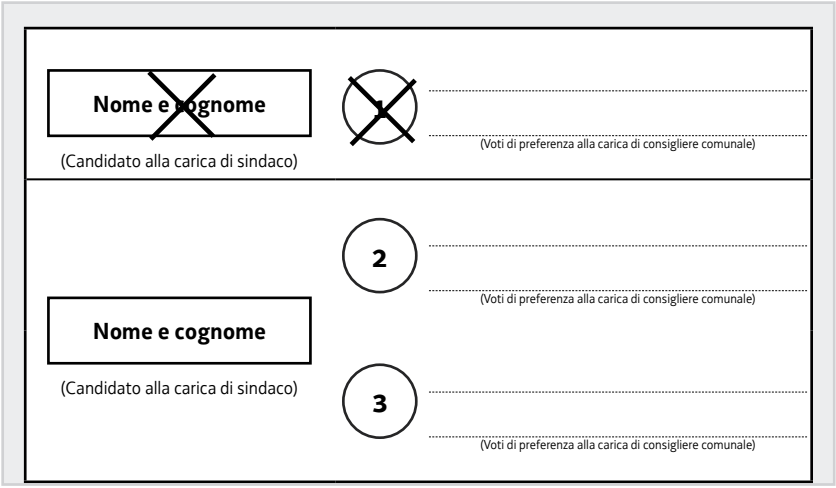

lo stesso risultato si ottiene tracciando un segno di voto, oltre che sul contrassegno di una lista, anche sul nome del collegato candidato sindaco; [67]

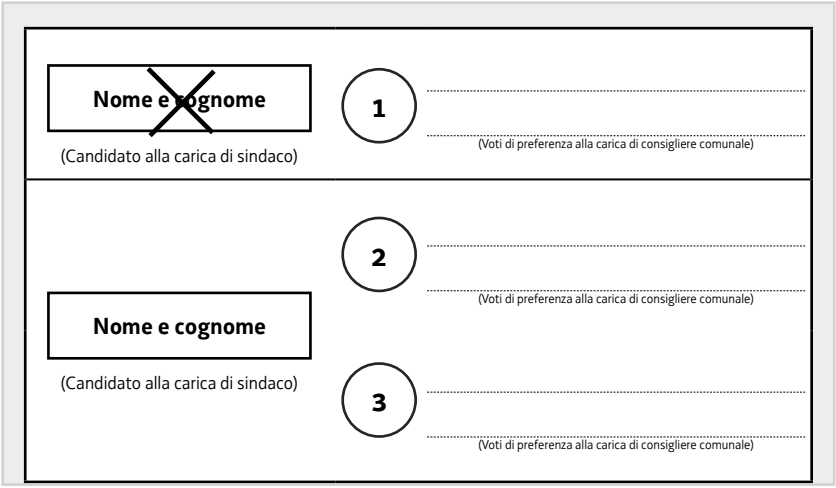

tracciando un segno di voto sul nominativo di un candidato sindaco, senza votare alcun contrassegno di lista. In questo modo l'elettore esprime un voto valido solo per il candidato sindaco, anche nel caso di collegamento con una sola lista; [68]

[67] Articolo 12, comma 3, della legge regionale 19/2013.

[68] Articolo 12, comma 2, della legge regionale 19/2013.

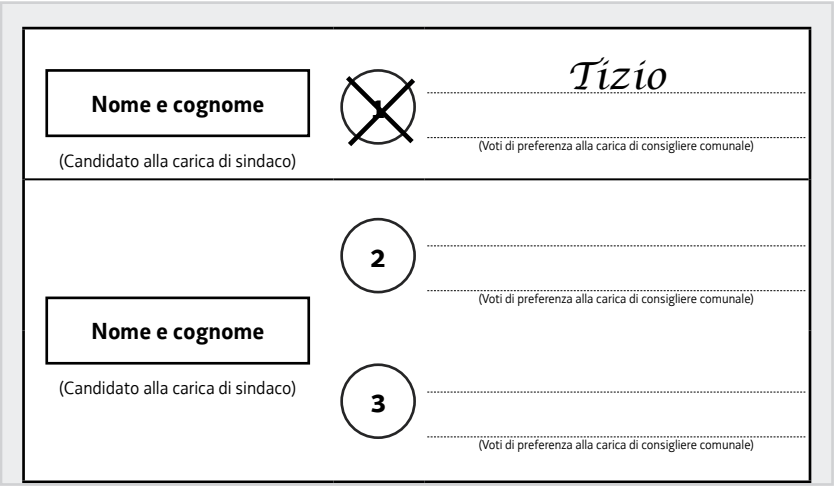

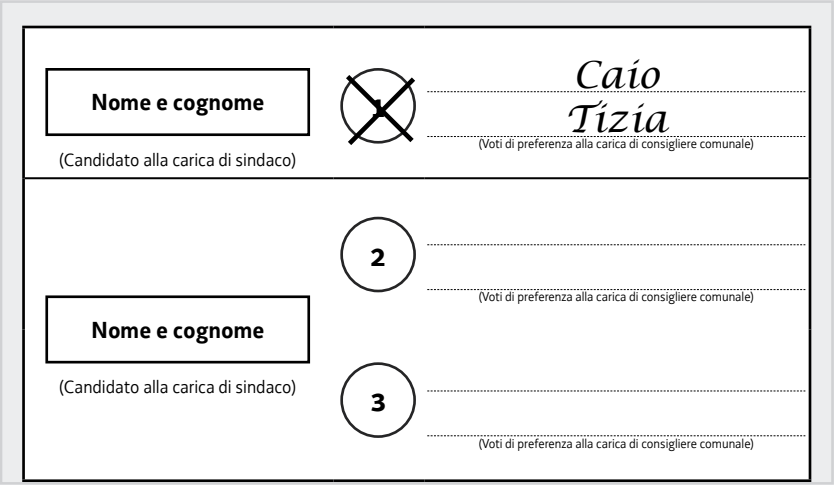

tracciando un segno di voto sul contrassegno di una lista e scrivendo, sulla riga alla destra del contrassegno, il nominativo di uno o due candidati appartenenti alla lista votata. In questo modo l'elettore esprime un voto valido in favore della lista e dei candidati, che si estende anche al collegato candidato sindaco. [69] Se l'elettore esprime due preferenze, i candidati preferiti non devono appartenere allo stesso genere, pena la nullità della seconda preferenza;

[69] Articolo 12, comma 2, della legge regionale 19/2013.

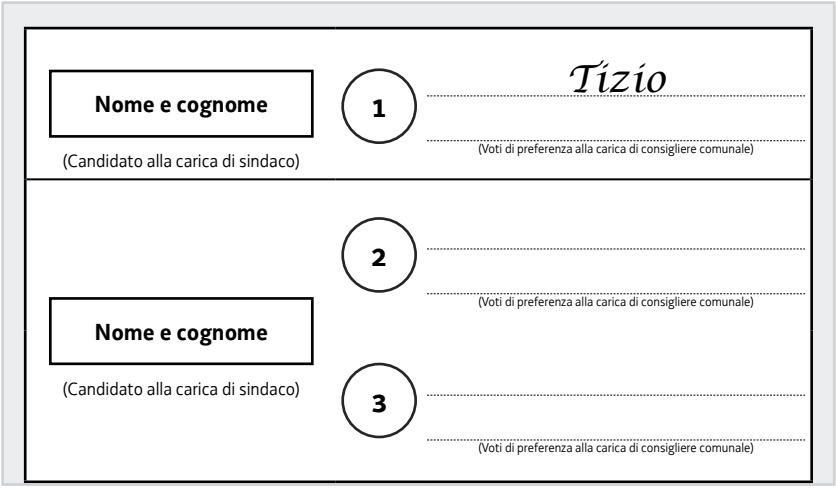

lo stesso risultato si ottiene scrivendo correttamente il solo voto di preferenza per uno o due candidati; [70]

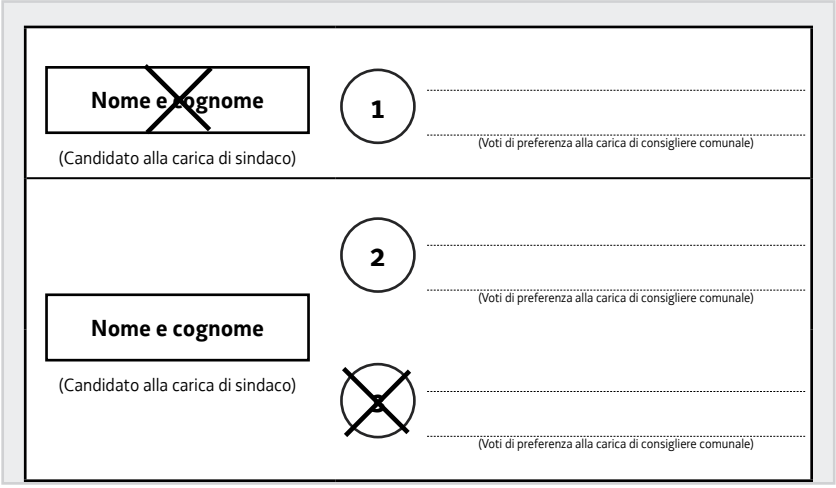

Nei comuni sino a 15.000 abitanti, se l'elettore ha espresso un voto disgiunto (se, cioè, ha tracciato un segno di voto sul nominativo di un candidato sindaco e un altro segno di voto sul contrassegno di una lista non collegata al candidato sindaco votato) **è valido il voto al candidato sindaco mentre è nullo il voto di lista**. [71]

[70] Articolo 64, comma 2, della legge regionale 19/2013.

[71] Articolo 63, comma 4, della legge regionale 19/2013.

Principi generali dello scrutinio

26. Principio del "*favor voti*"

Quando nel corso dello scrutinio si presentano casi dubbi è necessario fare riferimento ad alcuni principi generali, il più importante dei quali è quello del "*favor voti*", in base al quale la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogniqualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore. [72]

Naturalmente, tale principio non si applica quando la scheda non è conforme alla legge o non è stata autenticata oppure presenta scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto.

In base al principio del "*favor voti*", il voto, anche se non espresso nelle forme tipiche stabilite dalla legge (*cfr.* le modalità di espressione del voto), deve ritenersi valido tutte le volte in cui, da un lato, l'elettore non sia riconoscibile e, dall'altro, risulti manifesta la sua volontà (univocità del voto). [73]

27. Principio di non riconoscibilità del voto

I segni che possono invalidare il voto sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere. Pertanto, le disposizioni che sanciscono la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento devono essere qualificate di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda contiene segni, scritte o espressioni che, per essere del tutto estranei a ogni plausibile esigenza di espressione del voto, inequivocabilmente dimostrano che l'elettore ha voluto farsi riconoscere.

Ad esempio, secondo il Consiglio di Stato, **non sono segni di riconoscimento**: [74]

a) mere anomalie del tratto o errori e incertezze grafiche; è stato considerato valido il voto espresso in sostituzione di uno precedentemente segnato e poi cancellato;

b) erronee indicazioni del nome del candidato; il voto è da ritenersi valido sempre che l'indicazione errata comunque non ne impedisca l'identificazione;

c) segni superflui, eccedenti o giustificabili come un'espressione rafforzativa del voto; è stato considerato quale segno rafforzativo dell'intenzione dell'elettore di votare per il candidato sindaco, l'irregolarità costituita dalla mancanza di crocesegno sul simbolo della lista elettorale e dalla trascrizione del nome del candidato sindaco nello spazio riservato all'espressione del voto di preferenza;

d) l'imprecisa collocazione dell'espressione del voto rispetto agli spazi riservati.

Sempre secondo il Consiglio di Stato, **rappresentano invece segni di riconoscimento** idonei ad invalidare il voto: [75]

a) il motto "*sei forte*", riferito al candidato per cui è espressa la preferenza;

---

[72] Articolo 63, comma 1, della legge regionale 19/2013.

[73] Consiglio di Stato, Sez. V, 2291/2001.

[74] Consiglio di Stato, Sez. V, 3861/2000, 5609/2000, 1897/2001, 6052/2001, 374/2004, 5187/2005, 109/2006.

[75] Consiglio di Stato, Sez. V, 2291/2001, 374/2004, 4933/2005.

b) la frase "*candidato alla carica di consigliere*" apposta dall'elettore;

c) le parole "*SI*" oppure "*OK*" scritte sulla riga riservata all'espressione della preferenza o a fianco del nominativo del candidato.

28. Principio della univocità del voto

Il voto, per essere ritenuto valido, oltre a non essere riconoscibile, deve anche essere espresso in modo univoco, ossia in modo tale da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata lista o un determinato candidato.

Ad esempio, **non sono modalità univoche di espressione del voto**: [76]

a) il voto espresso per due candidati alla carica di sindaco, per due liste oppure a cavallo della linea di separazione tra due contrassegni;

b) la preferenza espressa indicando il solo cognome di un candidato quando nella stessa lista sono presenti altri candidati con lo stesso cognome;

c) l'indicazione della sola preferenza espressa a fianco del contrassegno di una lista diversa da quella cui il candidato preferito appartiene.

Le operazioni di scrutinio

Lo scrutinio ha inizio alle ore 08.00 del lunedì successivo alla votazione. [77]

Il presidente, dopo aver suddiviso i compiti tra i componenti l'Ufficio e designato, mediante sorteggio, lo scrutatore che dovrà estrarre le schede dall'urna, dà inizio alle operazioni di scrutinio, alle quali possono assistere gli elettori della sezione e i rappresentanti di lista.

29. Modalità dello scrutinio

Nel corso dello scrutinio: [78]

a) è vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata scrutinata e il relativo voto non è stato registrato nelle tabelle di scrutinio;

b) è vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista;

c) è vietato eseguire lo scrutinio dei voti di lista separatamente dallo scrutinio dei voti per il candidato alla carica di sindaco;

d) le schede possono essere toccate soltanto dai componenti l'Ufficio.

In base alle modalità di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* le schede contenenti voti di preferenza e di lista non possono essere accantonate al momento dello scrutinio per essere prese in esame successivamente e separatamente rispetto alle altre schede.

---

[76] Consiglio di Stato, Sez. V, 539/1954, 1120/2001, 6052/2001.

[77] Articolo 62, comma 1, della legge regionale 19/2013.

[78] Articolo 62, commi 5, 6 e 7, della legge regionale 19/2013.

Lo scrutatore designato estrae in successione dall'urna ciascuna scheda, la apre e la consegna al presidente.

Il presidente legge, in primo luogo, il nome e il cognome del candidato alla carica di sindaco votato e subito dopo, senza soluzione di continuità, il contrassegno della lista votata e il nominativo del candidato o dei candidati alla carica di consigliere ai quali eventualmente è attribuita la preferenza. Passa quindi la scheda ad un altro scrutatore che la unisce a quelle già scrutinate di uguale espressione.

Il segretario registra negli appositi prospetti delle tabelle di scrutinio il numero dei voti raggiunti di volta in volta da ciascun candidato alla carica di sindaco, da ciascuna lista e da ciascun candidato alla carica di consigliere.

Per quanto riguarda la registrazione dei voti, va evidenziato che nelle elezioni comunali è prevista un'unica copia di tabelle di scrutinio, rispettivamente per l'elezione del consiglio comunale e del sindaco.

Schede bianche, casi di nullità e voti contestati

30. Schede bianche

Sono bianche le schede che, regolarmente autenticate, non contengono alcun segno, né di voto, né di altro tipo. [79] Tali schede sono registrate negli appositi prospetti delle tabelle di scrutinio e il loro numero viene attestato nel **paragrafo 18.** del verbale.

Le schede bianche sono timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore, per essere poi inserite nella *Busta 5/ter C*.

31. Casi di nullità

Nel corso dello scrutinio possono verificarsi i seguenti casi di nullità: [80]

a) schede nulle;

b) schede contenenti voti nulli per le liste e validi per i candidati alla carica di sindaco;

c) schede contenenti voti di preferenza nulli.

A
Schede nulle

Le schede sono nulle quando: [81]

— presentano scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto farsi riconoscere;

— non risultano autenticate o non sono quelle prescritte dalla legge;

---

[79] Articolo 63, comma 2, della legge regionale 19/2013.

[80] Si vedano anche gli esempi di voto riportati nell'allegato A.

[81] Articolo 63, comma 3, della legge regionale 19/2013.

— la volontà dell'elettore si è espressa in modo non univoco, in quanto i segni di voto non consentono di individuare con certezza né quale candidato sindaco né quale lista di candidati alla carica di consigliere l'elettore ha votato. Costituiscono, ad esempio, casi tipici: l'avere votato per più di un candidato alla carica di sindaco; l'avere votato due liste collegate a diversi candidati alla carica di sindaco (senza aver votato per un candidato alla carica di sindaco).

Si tenga presente che la nullità del voto espresso per il candidato alla carica di sindaco determina in ogni caso la nullità della scheda. [82]

Le schede nulle sono registrate nelle tabelle di scrutinio per l'elezione del consiglio comunale, nel prospetto "*Schede nulle*", e il loro numero viene attestato nel **paragrafo 19.** del verbale.

B
Schede contenenti voti nulli per le liste e validi per i candidati alla carica di sindaco

Ricorre questo caso quando, pur essendo valido il voto per il candidato alla carica di sindaco, non è possibile individuare con certezza per quale lista l'elettore ha votato.

Il caso, ad esempio, si verifica quando l'elettore, oltre ad aver tracciato un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco, ha tracciato un segno di voto sul contrassegno di due o più liste.

Lo stesso caso si verifica quando l'elettore, senza aver votato alcun candidato alla carica di sindaco, ha votato più liste tutte collegate al medesimo candidato. [83]

Inoltre, il caso si verifica anche quando, nei comuni sino a 15.000 abitanti, l'elettore ha espresso un voto disgiunto. [84]

Il voto valido per il sindaco viene registrato nelle tabelle di scrutinio per l'elezione del sindaco. Il voto nullo relativo alla lista viene registrato nella parte finale delle tabelle di scrutinio per l'elezione del consiglio comunale, nel prospetto "*Schede contenenti voti nulli per le liste e validi per i candidati alla carica di sindaco*". Il numero complessivo di queste schede viene attestato nel **paragrafo 20.** del verbale.

C
Schede contenenti voti di preferenza nulli

Sono nulli i voti di preferenza espressi: [85]

a) in eccedenza alle prime due preferenze;

b) espressi per un secondo candidato dello stesso genere del primo;

c) per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata;

d) numericamente anziché nominativamente;

e) senza indicare il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candi-

---

[82] Articolo 63, comma 6, della legge regionale 19/2013.

[83] Articolo 63, comma 5, della legge regionale 19/2013.

[84] Articolo 63, comma 4, della legge regionale 19/2013.

[85] Articolo 64, comma 4, della legge regionale 19/2013.

dato della stessa lista.

Si tenga presente che, mentre la nullità del voto di lista o della scheda determina in ogni caso la nullità del voto di preferenza, la nullità del voto di preferenza non comporta di per sé la nullità della scheda, la quale rimane valida agli effetti del voto di lista e del voto in favore del candidato sindaco. [86]

I voti di preferenza nulli sono registrati nella tabella di scrutinio per l'elezione del consiglio comunale, nei prospetti relativi ai singoli candidati di ciascuna lista. Il numero dei voti di preferenza nulli per ciascun candidato viene attestato nel **paragrafo 21.** del verbale.

Le schede nulle, le schede contenenti un voto valido per il sindaco e voti nulli per le liste, le schede contenenti voti di preferenza nulli, sono timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore, per essere poi inserite nella *Busta 5/ter C*.

32. Voti contestati

Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità del voto per i candidati alla carica di sindaco, del voto per le liste e del voto di preferenza.

Quando il presidente ritiene che la contestazione riguardi un caso effettivamente controverso, decide se attribuire (voto contestato provvisoriamente attribuito) o non attribuire (voto contestato provvisoriamente non attribuito) il voto. La decisione è adottata sentito il parere obbligatorio ma non vincolante degli scrutatori. [87]

Nel registrare i voti contestati e non attribuiti nelle tabelle di scrutinio si deve tener conto che, per ciascuna scheda, non possono essere registrati due voti contestati riferiti, ad esempio, a due diversi candidati alla carica di sindaco o a due diverse liste. Inoltre, quando una scheda contiene un voto contestato e non attribuito, per la registrazione nelle tabelle di scrutinio si tenga presente il seguente prospetto:

Contenuto della scheda	Registrazione nelle tabelle di scrutinio
Voto contestato e non attribuito riferito ad un candidato alla carica di sindaco e voto per una lista	Anche il voto espresso nella stessa scheda per la lista deve essere considerato contestato e non attribuito
Voto contestato e non attribuito riferito ad una lista senza voto per uno dei candidati alla carica di sindaco	Deve essere registrato un voto contestato e non attribuito anche per il candidato sindaco collegato con la lista votata
Voto di preferenza contestato e non attribuito, senza altri segni di voto nella scheda	Deve essere registrato un voto contestato e non attribuito anche per la lista di appartenenza del candidato consigliere e per il collegato candidato sindaco

Le schede contenenti voti contestati, attribuiti o non attribuiti, sono timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore, per essere poi inserite nella *Busta 5 /ter C*.

[86] Articolo 64, comma 5, della legge regionale 19/2013.

[87] Articolo 65, comma 1, della legge regionale 19/2013.

Operazioni di controllo dello scrutinio e adempimenti conclusivi

33. Controllo dello scrutinio

Terminato lo scrutinio, il presidente conta tutte le schede scrutinate e quindi, distintamente, le schede contenenti voti validi, le schede bianche, le schede nulle, le schede contenenti voti contestati non attribuiti, e verifica se il loro numero corrisponde ai totali risultanti dalle tabelle di scrutinio. [88]

Quindi, accerta che il numero totale delle schede scrutinate corrisponda al numero complessivo degli elettori che hanno votato nella sezione, dandone atto nel verbale (**paragrafo 26.** del verbale). [89]

Successivamente, il presidente cura la formazione delle buste contenenti gli atti relativi alle operazioni dell'Ufficio e provvede all'invio delle stesse agli uffici elettorali competenti.

34. Formazione e invio delle buste

Il presidente: [90]

a) raccoglie nella *Busta 5/bis C* le schede deteriorate, le schede riconsegnate non autenticate oppure ritirate ad elettori per artificioso indugio nel voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto;

b) raccoglie nella *Busta 5/ter C* le schede bianche, le schede nulle, le schede contenenti voti nulli per le liste e validi per il sindaco, le schede contenenti voti di preferenza nulli, le schede contenenti voti contestati attribuiti o non attribuiti, e le carte relative ai reclami;

c) inserisce nella *Busta 5/quater C* le tabelle di scrutinio;

d) inserisce nella *Busta 5 C* le *Buste 5/bis*, *5/ter* e *5/quater*, insieme ad un esemplare del verbale;

e) raccoglie nella *Busta 6 C* le schede valide;

f) inserisce nella *Busta 7 C* il secondo esemplare del verbale da depositare nella segreteria del comune.

Le buste sono sigillate con il bollo della sezione e recano il numero della sezione e la firma del presidente e di uno scrutatore. [91]

La *Busta 5 C* e la *Busta 6 C* sono trasmesse al comune per essere custodite sino all'inizio delle operazioni dell'Adunanza dei presidenti. Nei comuni con una sola sezione elettorale tali buste sono trasmesse al Servizio elettorale della Regione, al termine delle operazioni di attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti, per le quali si rinvia alle "*Istruzioni per la compilazione del verbale*". [92]

---

[88] Articolo 66, comma 1, lett. *a)*, della legge regionale 19/2013.

[89] Articolo 66, comma 1, lett. *b)*, della legge regionale 19/2013.

[90] Articolo 66, comma 1, lett. *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, della legge regionale 19/2013.

[91] Articolo 66, comma 2, della legge regionale 19/2013.

[92] Articolo 66, comma 3, della legge regionale 19/2013.